



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face

letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. presentato da MARIALETIZIA D'ANGELO con contestuale istanza *ex art.* 151 c.p.c., iscritto al 3230/2022R.G.;

ritenuti non sussistenti i presupposti per l'emanazione del decreto inaudita altera parte;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – *ex art.* 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso a tutti i docenti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici reclami *ex art.* 150 c.p.c.;

visti l'art. 83 del d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020, come modificato dalla legge 77/2020, e l'art. 7 d.l. 105/2021;

P.Q.M.

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 14/7/2022 innanzi a sé.

Manda alla ricorrente di notificare a controparte l'atto introduttivo entro il termine di giorni 15 all'amministrazione convenuta, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione nei siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale di Messina entro la medesima data;

DISPONE

che l'udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole



istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare);

ASSEGNA

alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle predette note scritte.

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all’ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell’udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.
- che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione “trattazione scritta”.

Messina, 17/06/2022

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face

